

Milano, 22 gennaio 2010

Prot. 21/2010

Alle cooperative  
ASSOCIATE  
Loro Sedi

Oggetto: **Adeguamento triennale dei limiti massimi dei prestiti sociali di cui all'articolo 10 della legge n. 59/92.**

Una delle condizioni che la normativa fiscale pone per la raccolta dei prestiti sociali è costituita dal rispetto di un tetto massimo per ogni socio prestatore.

L'articolo 21, comma 6, della legge n. 59/92 prevede che i limiti massimi dei prestiti sociali vengano adeguati ogni tre anni con decreto del Ministero del Lavoro, oggi Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, *"tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT"*.

Si evidenzia che il decreto interministeriale che adegua gli importi in oggetto viene emanato solitamente con notevole ritardo rispetto alla scadenza naturale dei tre anni previsti dalla norma. Si consideri che per il triennio 2004-2006 tale decreto non è stato neanche emanato.

Va considerato, però, che le società cooperative che raccolgono i prestiti dai soci hanno la necessità di adeguare gli importi massimi dei prestiti sociali per ogni socio prestatore in tempi rapidi (non fosse altro per la capitalizzazione annua degli interessi che il prestito genera in capo al socio prestatore che, nel caso di soci che abbiano depositato il massimo del prestito possibile, non potrebbe altrimenti avvenire, costringendo la cooperativa a restituire l'eccedenza che si è generata, con oneri economici non indifferenti).

Tale problema che si pone all'inizio di ogni triennio può essere risolto mediante l'applicazione dal 1° gennaio di ogni nuovo triennio degli indici ISTAT relativi ai primi due anni del triennio precedente, attendendo per un adeguamento "pieno" la pubblicazione in GU dell'indice ISTAT relativo al terzo ed ultimo anno.

Tale soluzione, già percorsa dalle cooperative, anche se in modo non diffuso, trova conferma e legittimazione da parte del Ministero. In passato, infatti, sono stati posti, da parte di Confcooperative e della Legacoop, alcuni quesiti sull'interpretazione delle norme della legge n. 59/92, relativamente agli adeguamenti degli importi previsti dagli articoli 3, 7, 10 e 15.





Le due Centrali, infatti, ipotizzavano che gli adeguamenti ancorché dichiarati con DM in ritardo, decorressero sempre dall'inizio del nuovo triennio. Il Ministero, con risposta del 14 maggio 1996 allegata alla presente, affermava di condividere l'impostazione delle Centrali cooperative, evidenziando *"di poter concordare in toto con le soluzioni proposte, in quanto interpretano correttamente le disposizioni normative. Inoltre, a conferma di quanto indicato, si precisa che, nonostante l'iter procedurale dei decreti ha comportato un ritardo nella loro emanazione, la decorrenza degli adeguamenti del capitale non può che essere individuata nell'inizio del nuovo triennio"*.

Alla luce di quanto evidenziato sopra, **è possibile oggi per le cooperative determinare un primo adeguamento del tetto massimo per ciascun socio prestatore a decorrere dal 1° gennaio 2010.** Infatti, terminando l'attuale triennio il 31 dicembre 2009, possono essere applicati i tassi di inflazione intervenuti fra il 2007 ed il 2006 (1,7%) e tra il 2008 ed il 2007 (3,2%).

Ne derivano, pertanto, i nuovi tetti massimi applicabili provvisoriamente dal 1° gennaio 2010 fino a quando non si conoscerà per certo l'indice ISTAT relativo al 2009, e corrispondenti a:

- **€ 33.350,33 per la generalità delle cooperative;**
- **€ 66.700,66 per le cooperative di trasformazione, conservazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per le cooperative di produzione e lavoro e per le cooperative edilizie di abitazione.**

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
*[Firma]*

